

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli (art. 35, comma 1, lettera h), D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

1. TUTELA AMMINISTRATIVA

Il ricorso amministrativo consiste in una istanza diretta dal soggetto che vi abbia interesse ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere, senza l'intervento giurisdizionale, l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. La disciplina dei ricorsi amministrativi è rinvenibile nel DPR 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". I ricorsi amministrativi si distinguono in gerarchico, in opposizione e straordinario al Presidente della Repubblica.

Ricorso gerarchico

Il ricorso gerarchico (proprio) consente di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto. È possibile far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Il ricorso gerarchico (improprio) è altresì possibile nei confronti di atti emanati da organi rispetto ai quali non sia individuabile un superiore gerarchico, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Decorso 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Ricorso in opposizione

Il ricorso in opposizione è proposto allo stesso organo che ha emanato l'atto. È un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge e per i motivi da essa previsti. Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Sotto il profilo del procedimento, per il ricorso in opposizione valgono, in quanto applicabili, le stesse norme del ricorso gerarchico.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso straordinario è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, pertanto una volta che sia stato proposto un ricorso giurisdizionale, non è possibile il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.

2. TUTELA GIURISDIZIONALE

La giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione.

- tutela giurisdizionale ordinaria

Il giudice ordinario è competente a decidere delle violazioni dei diritti soggettivi con il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo e di dichiararne l'illegittimità.

- tutela giurisdizionale amministrativa

Il giudice amministrativo è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva in cui lo stesso giudice amministrativo giudica sulle violazioni dei diritti soggettivi, ad annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi, a sostituirli o a riformarli in parte.

Tutela giurisdizionale amministrativa

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (o da soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo).

Azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo:

- azione di annullamento (art. 29 CPA) – proponibile nel termine di 60 giorni, a pena di decadenza;
- azione di condanna (art. 30 CPA) – esperibile nel termine di 120 giorni, a pena di decadenza;
- azione avverso il silenzio della PA (art. 31 CPA) – esperibile fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
- declaratoria di nullità (art. 31 CPA) – proponibile nel termine di 180 giorni, a pena di decadenza;
- azione contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 CPA) – proponibile nel termine di 30 giorni.

Per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il ricorso è esperibile nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza (art. 119 CPA).